


CORONAVIRUS
Sicurezza dei lavoratori



PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, PER LA PROSECUZIONE, NELL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022, DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

IIS ANTONELLO

Viale Giostra, 2 cap 98121 Messina
E mail - meis019009@istruzione.it

Rev.	Motivazione	Data
00	Emissione protocollo	11/09/2021
01	Aggiornamento	4/04/2022
02		
03		



DATI GENERALI DELL'AZIENDA

DATI

Dati anagrafici

Ragione Sociale *Istituto di Istruzione Superiore "Antonello"*
Attività economica *Istituto di formazione professionale per ragazzi*
• 85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo
Codice ATECO *grado di formazione tecnica, professionale e*
artistica
ASL *Messina*
Posizione INPS *4800752235*
Posizione INAIL *48226533*
Codice Meccanografico *MEISO19009*
Codice Fiscale *80009620834*

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo *Prof.ssa Laura Tringali*

Sede Legale

Comune *Messina*
Provincia *Messina*
CAP *98121*
Indirizzo *Viale Giostra,2*

Sedi Operative: *Istituto di Istruzione Superiore "Antonello"*



INTRODUZIONE

L'obiettivo del presente documento, che aggiorna e integra quelli precedentemente pubblicati, è fornire indicazioni di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19 adottabile in ambito scolastico, in relazione della ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati.

L'esigenza prioritaria è quella di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale di lavoratori e minori. Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 dovranno tenere conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza l'evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. Si avranno infatti i rimandi alle circolari interne, che la scuola emanerà nel corso dell'anno scolastico.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l'ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l'imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS). Parti dello stesso Protocollo potranno inoltre essere riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento d'istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di corresponsabilità, al fine di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale ATA, studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza.

VISTO il Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 "Adozione del "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19"

VISTO l'allegato al Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 a firma del Ministro dell'Istruzione

VISTA la nota del M_PI n.461 dell'01.04.2022 avente per oggetto: Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dall'01/04/2022.

SI RENDE NECESSARIO

aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.



Pertanto alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, il presente documento, sostituisce le misure previste con il Piano scuola adottato con D.M. 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche nella nostra Istituzione Scolastica **fino al termine** dell'anno scolastico 2021-2022.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che "Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche". La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico (alla quale qui si rinvia), ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola "su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata".

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

MISURE DI SICUREZZA

Il menzionato articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.

In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane **"raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"**.

DISTANZA DI SICUREZZA

Si continuerà a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, **la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro**.

Rimane suggerito, ove possibile, osservare una **distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti**.

OBBLIGO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, **"l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva", **fatta eccezione** per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e **per lo svolgimento delle attività sportive**.

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo "Gestione dei casi di positività") è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età.



ACCESSO E PERMANENZA LOCALI SCOLASTICI

Rimangono consentiti l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE – SANIFICAZIONE QUOTIDIANA DEGLI AMBIENTI

Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, occorre provvedere a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
- utilizzare materiale detergente con azione virucida,
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.

Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

IN PRESENZA DI UN CASO CONFERMATO DI POSITIVITA' – SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla **sanificazione straordinaria** da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, per la sanificazione nelle scuole dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 occorre applicare le misure di pulizia di seguito riportate.



A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione occorre, dopo le consuete operazioni di lavaggio, disinfettare i pavimenti delle aule, dei corridoi, ingresso e servizi igienici e dei sanitari, gli stessi ambienti dovranno essere disinfettati con la soluzione di acqua e candeggina (ipoclorito di sodio). Per una concentrazione pari allo 0,1 % di ipoclorito di sodio occorrono 12 litri di acqua + 1 litro di candeggina, che andrà diluito e usato in acqua fredda per evitare l'inalazione di vapori pericolosi per il collaboratore scolastico.

- (Es. per lo spruzzatore di 500 ml occorrono 450 ml di acqua + 50 ml di candeggina, per lo spruzzatore di 400 ml occorrono 370 ml di acqua + 30 ml di candeggina).
- Durante le operazioni di pulizia e disinfestazione, assicurare la ventilazione degli ambienti e lasciare areare i locali.
- Inoltre vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detersivo neutro.
- Si ribadisce la necessità di utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza (mascherina, tuta in dotazione, guanti e visiera) e, di osservare tutte le misure anticontagio previste dalle norme.
- Tutte le operazioni di pulizia e disinfestazione devono essere condotte dal personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe o tuta in TNT). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID n°12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

È consentito concedere locali scolastici a soggetti esterni nei termini previsti dall'art. 96 del DL n. 297/1994 e dagli artt. 38 e 45 D.l. 129/2018 a condizione che sia garantita una adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

In modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- in presenza di un numero di contagi **pari o superiore a quattro**, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in presenza di un numero di contagi in classe **inferiore a quattro** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

REFERENTE COVID

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le



collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori.

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente.

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Dopo aver valutato le condizioni di contesto, si dispone lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali da remoto al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo. (Faq n.11 del M_PI)

AGGIORNAMENTO DVR

Alla luce del mutato quadro epidemiologico, si raccomanda di valutare l'opportunità di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

CERTIFICAZIONE VERDE

Si richiama l'attenzione sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che proroga al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque accede a scuola. Si ricorda, infine, che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle



certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.

In ogni caso, per tutti l'accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, **non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.**

Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, "sia consentito loro "...di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI.

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO).

Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA.

Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE.

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la



possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive". Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.




AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Nella nostra scuola è costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS.

CONCLUSIONI

Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente protocollo si farà riferimento al Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 "Adozione del "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19"

Il presente protocollo è sottoscritto dalle parti:

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	Prof. ssa Laura Tringali	
RLS/RSU	Prof. Paolo Filippone	
RLS/RSU	Sig. Giacomo D'Andrea	
RLS/RSU	Prof.ssa Concetta Pamela Grasso	

Messina,